

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 29 ottobre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 4

⁴ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando strisce fiorite annuali per impollinatori e altri organismi utili (art. 55 cpv. 1 lett. q).

Art. 29 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 35 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Lungo i corsi d'acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.

Art. 41 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

^{3bis} Per il versamento dei contributi a partire dal 2015, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari tenendo conto dell'aumento da 0,8 a 1,0 del coefficiente UBG per «altre vacche» conformemente alla modifica del 23 ottobre 2013² dell'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola. Il carico usuale è adeguato soltanto se il carico medio negli anni di riferimento 2011 e 2012, calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vacche», è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

- a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per

1 RS **910.13**
2 RU **2013** 3901
3 RS **910.91**

«altre vacche»: a questo carico, tuttavia calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vacche»;

- b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per «altre vacche»: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vacche», diviso per il carico negli anni di riferimento, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per «altre vacche».

^{3ter} Se vi è un piano di gestione, il Cantone aumenta il carico usuale conformemente al capoverso ^{3bis} soltanto se opportuno.

Art. 52 cpv. 1

¹ Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.

Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a e c

¹ I contributi sono concessi per ettaro o per albero, allo scopo di mantenere e promuovere la biodiversità naturale, alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità, di proprietà o in affitto:

- q. strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.

³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

- a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h, i e q: zona di pianura e collinare;
- c. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna.

Art. 56 cpv. 1

¹ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–l e q sono versati contributi del livello qualitativo I.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il gestore è tenuto a gestire le superfici in maniera corrispondente per almeno otto anni. I maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva devono essere gestiti in maniera corrispondente per almeno due anni, i maggesi da rotazione per almeno un anno, le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili per almeno 100 giorni.

Art. 61 cpv. 1

¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55, ad eccezione di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di

specie nella regione d'estivazione e di strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.

Art. 69 cpv 2 lett. a

² Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:

- a. frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali;

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:

Art. 78 cpv. 3

³ Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la «Guida Suisse-Bilanz», versione 1.12⁴.

Art. 80 cpv. 2

² Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all'articolo 79 non è consentito utilizzare l'aratro e l'impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all'articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l'aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.

Art. 82 cpv. 1, 2 lett. a e 4 lett. a e b

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² Per tecnica d'applicazione precisa si intende:

- a. la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia;

⁴ La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.

⁴ Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

- a. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale;
- b. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 100 cpv. 2 e 3

² Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

³ Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente.

Art. 105 Riduzione e diniego dei contributi

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8.

² Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi decisi. La registrazione completa nel sistema d'informazione centrale per i dati sui controlli di cui all'articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.

Art. 109a Deduzione all'atto del versamento dei contributi

All'atto del versamento l'importo da versare per i pagamenti diretti secondo l'articolo 2 lettere a, b, c numero 1 e d-f è ridotto come segue:

- a. 2015: 1,9 per cento;
- b. 2016: 1,9 per cento;
- c. 2017: 1,9 per cento.

Art. 115 cpv. 7

⁷ Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN⁵, sino alla fine del 2015 vengono versati contributi dei livelli qualitativi I e II.

Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014

¹ I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:

- a. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
- b. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

⁵ RS 451

² Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.

II

¹ Gli allegati 1, 4, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 28 giugno 2000⁶ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 3

³ I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano modifiche dei piani d'utilizzazione, ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 700.1

Allegato I

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.1. lett. d

- 1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
- d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;

N. 2.1.1

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12⁷ dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). L'UFAG è competente per l'omologazione del software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

N. 6.2.4 lett. c

- 6.2.4 Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combinazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un'autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3:

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi	Criocera dei cereali	Prodotti fitosanitari a base di Diflubenzuron, Teflubenzuron e Spinosad	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Dorifora della patata	Prodotti fitosanitari a base di Teflubenzuron, Azadirachtin e Spinosad o a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

⁷ La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
	Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barba- bietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli	Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin e Flonicamid	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Piralide del mais da granella	Prodotti fitosanitari a base di <i>Trichogramma spp.</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 8, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 6.2.3

Concerne soltanto il testo francese

N. 6.2.5

6.2.5 La fascia di superficie inerbita o da strame può essere utilizzata sull'intera superficie due volte al massimo all'anno. La prima metà può essere utilizzata al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1. La seconda metà può essere utilizzata al più presto sei settimane dopo l'utilizzazione della prima.

N. 10.1.1 lett. b

10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
b. seminate con cereali, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

N. 12.2.9

12.2.9 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.

N. 14.1.4

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

N. 17

17 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili

17.1 Livello qualitativo I

17.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate od occupate da colture perenni.

17.1.2 Se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

17.1.3 Le superfici devono essere seminate prima del 15 maggio.

17.1.4 Le superfici con miscele per strisce fiorite annuali devono essere riseminate ogni anno.

17.1.5 Le singole superfici non possono essere maggiori di 50 are.

B Interconnessione

N. 2.2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

Allegato 5
(art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (LCSD)

N. 1.1 lett. c e l

- 1.1 Per foraggio di base si intende:
- c. miscela di tutolo e chicchi della pannocchia di mais, tritello di pannocchie di mais e insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix [CCM]), soltanto per l'ingrasso di bovini, altrimenti il CCM è considerato un foraggio concentrato;
 - l. borlande (fresche, insilate, essiccate);

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Bilanz» dell'UFAG. Esso si basa sul metodo «Suisse-Bilanz», versione 1.12⁸.

⁸ La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.3.1

- 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 850 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 425 franchi per ettaro e anno.
- 2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

N. 3.1.1 n. 16

- 3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi		
		I	II	III ⁹
		fr./ha e anno	fr./ha e anno	fr./ha e anno
16.	<i>Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili</i>	2500		

N. 6.3.2

- 6.3.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano:
- al 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi;
 - Concerne soltanto il testo francese*

⁹ In vigore dal 1° gen. 2016. Vedi art. 118 cpv. 2 del presente testo.

Allegato 8
(art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

1 Considerazioni generali

- 1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
- 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
- 1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
 - a. il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali;
 - b. il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture;
 - c. le registrazioni concernenti i contributi per l'efficienza delle risorse;
 - d. le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari;
 - e. l'inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi.
- 1.4 Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell'informazione mancante.
- 1.5 Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente al numero 2.1.3.
- 1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell'anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all'UFAG.
- 1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l'anno

2.1 Condizioni generali per la concessione di contributi e dati strutturali

2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5–2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.

2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento	
a. Notifica tardiva: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 97)	Prima constatazione	200 fr.
	Prima e seconda recidiva	400 fr.
	Dalla terza recidiva	100 % dei contributi interessati
b. Notifica tardiva: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 97)		100 % dei contributi interessati
c. Notifica incompleta o lacunosa (art. 97)		Termine per completamento o correzione

2.1.3 Presentazione della domanda

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento	
a. Presentazione tardiva della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	Prima constatazione	200 fr.
	Prima e seconda recidiva	400 fr.
	Dalla terza recidiva	100 % dei contributi interessati
b. Presentazione tardiva della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)		100 % dei contributi interessati
c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)		Termine per completamento o correzione

2.1.4 Controllo in azienda

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
a. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce (art. 105)	<p>Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali</p> <p>Altri settori</p>	<p>10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.</p> <p>10 % dei contributi interessati, min. 200 fr., max. 2000 fr.</p>
b. Diniego del controllo (art. 105)	<p>Diniego nel settore PER o protezione degli animali</p> <p>Altri settori</p>	<p>100 % di tutti i pagamenti diretti</p> <p>120 % dei contributi interessati</p>

2.1.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
a. Colture senza contributi per la produzione estensiva (art. 98, 100 e 105)	Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà	Correzione. In più riduzione di 500 fr.
b. Colture con contributi per la produzione estensiva (obbligo relativo al raccolto) (art. 98, 100 e 105)	<p>Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione</p> <p>La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale)</p>	<p>Correzione. In più riduzione di 500 fr.</p> <p>120 % dei contributi interessati</p>

2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento	
a. Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie (art. 98, 100 e 105)	<p>Valore troppo basso</p> <p>Valore troppo alto</p>	<p>Correzione</p> <p>Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)</p>
b. Dichiarazione non corretta delle superfici in zone declive (art. 98, 100 e 105)	<p>Indicazioni sull'utilizzo non corrette</p> <p>Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto</p>	Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr.

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o provvedimento
c. Dichiarazione non corretta delle superfici per zone (art. 98, 100 e 105)	Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nella zona giusta	Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata
d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato
e. Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualitativo o dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato

2.1.7 Gestione da parte dell'azienda

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o provvedimento
a. Superficie non gestita dall'azienda. L'azienda non gestisce la superficie per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm [RS 910.91])	L'azienda ha messo la superficie a disposizione di un altro gestore (a titolo oneroso o gratuito)	Correzione. In più riduzione di 500 fr./ha di superficie interessata
b. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm)	La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata	Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie
c. Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 22 OTerm)	Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento) Rimozione insufficiente del legno morto Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti	600 fr./ha x superficie interessata in ha 300 fr./ha x superficie interessata in ha 300 fr./ha x superficie interessata in ha 100 fr./ha x superficie interessata in ha 50 fr. per documento

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento
	Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

2.1.8. Dichiarazione degli effettivi di animali e effettivo di bovini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento
a. Dichiarazione non corretta degli effettivi di animali nel giorno di riferimento (senza animali della specie bovina e bufali) (art. 98, 100 e 105)	Effettivo di animali totale non corrispondente o classificazione non corretta degli animali nelle rispettive categorie Riduzione di 100 fr. per UBG interessata
b. Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza animali della specie bovina e bufali) (art. 98, 100 e 105)	Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore detenuto in azienda (nessuna dichiarazione personale) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata
c. Nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) l'effettivo di animali della specie bovina e bufali registrato non corrisponde agli animali detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)	Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda Correzione. In più 200 fr. per UBG interessata 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione, tuttavia computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

Somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

2.2.2 Considerazioni generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Scambio di superfici con aziende che non adempiono la PER (art. 23)	Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr.
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1)	5 punti per % di superamento, min. 12 punti; in caso di superamento di entrambi i valori N e P ₂ O ₅ per la riduzione è determinante quello più alto

2.2.3 Documenti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo, test delle irroratrici incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'oltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente
b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti.
c. Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo (all. 1 n. 1)	200 fr. per documento

2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 % della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14)	20 punti per % in meno, min. 10 punti
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive fasce tampone, con decisione passata in giudicato (art. 15)	5 punti per oggetto

2.2.5 Fasce tampone

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e strade (all. 1 n. 9)	5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera lunghezza
b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza
c. Deposito sulle fasce tampone di materiali non autorizzati come balle d'insilati, concimaie (all. 1 n. 9)	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.

2.2.6 Campicoltura e orticoltura / superficie inerbita: avvicendamento delle colture

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno di 4 colture nell'avvicendamento delle colture, a Sud delle Alpi meno di 3 colture (art. 16 e all. 1 n. 4.1) Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. 1 n. 4.2)	30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti 5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto
b. Pause colturali per le colture principali nella superficie coltiva non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 4.3)	100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti
c. Pause colturali e coltivazioni nell'orticoltura non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 8)	100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti
d. Inadempimento delle esigenze relative alla quota di superficie inerbita e all'inerbimento invernale della superficie coltiva aperta (solo aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4)	Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 punti per % di inerbimento annuale mancante 10 % - 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente 5 punti per % di inerbimento annuale mancante Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta 15 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento delle esigenze relative alle pause colturali (solo aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4)	100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti
e. Copertura del suolo non presente (art. 17 e all. 1 n. 5.1)	Semina troppo tardiva Aratura troppo precoce; semina non effettuata o superficie equivalente mancante
	600 fr./ha x superficie interessata in ha 1100 fr./ha x superficie interessata in ha
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione, punteggiamento minimo non raggiunto (art. 17 e all. 1 n. 5.2)	Provvedimenti presi con 4 punti, erosione visibile >2 t Provvedimenti presi con 2-3 punti, erosione visibile >2 t Provvedimenti presi con 0-1 punti, erosione visibile >2 t Nessun provvedimento preso e < 0 punti, erosione visibile >2 t
	Nota di biasimo, controllo successivo Nota di biasimo, controllo successivo e 400 fr./ha x superficie interessata in ha, min. 200 fr. Nota di biasimo, controllo successivo e 800 fr./ha x superficie interessata in ha, min. 400 fr. Nota di biasimo, controllo successivo e 1200 fr./ha x superficie interessata in ha, min. 600 fr.
g. Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di controllo (all. 1 n. 6.2)	5 punti per coltura
h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare o superare la soglia nociva (all. 1 n. 6.2) Inadempimento delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)	Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha

2.2.7 Frutticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della SAIO (all. 1 n. 8)	Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha
b. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista SAIO (all. 1 n. 8)	
c. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)	
d. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)	

2.2.8 Coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Fragole: inadempimento delle norme di avvicendamento delle colture (all. 1 n. 8)	Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha
b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della SAIO (all. 1 n. 8)	
c. Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8)	
d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista SAIO (all. 1 n. 8)	
e. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)	
f. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)	
g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della SAIO in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)	

2.2.9 Viticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni non interessate (all. 1 n. 8)	Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha
b. Legno segato bruciato all'aperto, senza deroghe del Cantone (all. 1 n. 8)	
c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli delle liste specifiche (Indice fitosanitario ACW) (all. 1 n. 8).	
d. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)	
e. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)	
f. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)	

2.3 Protezione degli animali

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati	Almeno 1 punto per UBG interessata, max. 50 punti. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm. Per i casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata.
b. Stalle a stabulazione libera con box sovraffollate	10 punti per UBG stabulata in eccesso, max. 50 punti. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
c. Registro delle uscite lacunoso o mancante per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa	Per specie animali con almeno 5 UBG: 500 fr. per specie animale o 250 fr. se all'atto del controllo l'uscita è comprovata in maniera credibile Per specie animali con meno di 5 UBG: 100 fr. per specie animale o 50 fr. se all'atto del controllo l'uscita è comprovata in maniera credibile
d. Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane	1 punto per settimana iniziata
e. Animali della specie bovina	
15–29 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	1 punto per UBG interessata
0–14 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	2 punti per UBG interessata
30–59 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–29 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata
f. Animali della specie caprina	
25–49 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	1 punto per UBG interessata
0–24 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	2 punti per UBG interessata
60–119 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–59 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata

2.4 Contributi per la biodiversità

- 2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
- 2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19–2.4.24.
- 2.4.3 Qualora non siano adempite le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6–2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell'anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
- 2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
- 2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
- 2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 1.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1)	200 % x CQ I

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 2.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 2.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciaccondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 3.1)	200 % x CQ I
b. Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 3.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciaccondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.9 Pascoli boschivi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 4.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciaccondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.10 Terreni da strame

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 5.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; mancanza di cura del boschetto: ogni terzo della superficie almeno ogni 8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo su prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58, all. 4 n. 6.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 6.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi; meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni 10 m o meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti oppure 1 albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze
d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. La seconda metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà o dopo il 1° settembre (all. 4 n. 6.2). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio del margine erboso (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II

2.4.12 Prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)	200 % x CQ I

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1)	300 % x CQ I

2.4.13 Maggesi fioriti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 8.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8.1)	300 % x CQ I

2.4.14 Maggesi da rotazione

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1)	% x CQ I

2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1)	% x CQ I

2.4.16 Striscia su superficie coltiva

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 11.1)	% x CQ I

2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuna misura fitosanitaria; impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	200 % x CQ I
b. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, il numero di alberi non resta costante, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze

2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 13.1)	200 fr.
b. Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio inferiore a 3 m (all. 4 n. 13.1)	200 fr.

2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno sei settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %, quota di neofite invasive superiore al 5 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 500 fr.
b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno sei settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %, quota di neofite invasive superiore al 5 % (art. 58, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 1000 fr.
c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 14.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture

2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche (art. 58, all. 4 n. 16.1)	200 fr.

2.4.21 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 17.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 17.1)	% x CQ I

2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m; impiego di concimi o prodotti fitosanitari; non appartenente alla superficie dell'azienda (all. 1 n. 3.1 e 3.2.1)	Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2-3 anni, cura effettuata durante il periodo di vegetazione; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.2)	Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.24 Muri a secco

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.3)	Ogni lacuna: 200 fr.

2.5 Contributo per la qualità del paesaggio

- 2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.
- 2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

2.6 Contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza

- 2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza sull'intera superficie della coltura interessata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Impiego di regolatori della crescita, fungicidi, stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali o insetticidi (art. 69 cpv. 1)	120 % dei contributi
b. Esigenze non adempiute su ogni particella della coltura notificata (art. 69 cpv. 2)	
c. Varietà di frumento coltivata non menzionata nell'elenco delle varietà raccomandate di swiss granum e Agroscope (art. 69 cpv. 3)	

2.7 Contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

- 2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita sull'intera superficie inerbita dell'azienda.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG quindi non valido (all. 5 n. 3.1)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi
b. Dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4)	
c. Superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4)	
d. Rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3)	
e. Foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1)	
f. Indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5)	
g. Razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2)	
h. Indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)	120 % dei contributi
i. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)	
j. Quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)	

2.8 Contributi per l'agricoltura biologica

2.8.1 Le riduzioni avvengono:

- a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2-2.8.5; e
- b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.8.6-2.8.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2-2.8.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.8.2-2.8.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.8.2–2.8.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.8.3 lettera g e 2.8.10.

2.8.2 Aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Insieme dell'azienda non gestito biologicamente (art. 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.18; O sull'agricoltura biologica])	110 punti
b. Scambio di superfici con aziende non biologiche (art. 6 O sull'agricoltura biologica)	Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti
c. Unità di produzione non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
d. Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
e. Attività sottoposta a procedura di controllo non delimitata dalle altre attività attraverso un flusso delle merci separato/una contabilità separata (art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
f. Mancata notifica delle nuove superfici di conversione (all. 1 n. 1.1.6 O sull'agricoltura biologica)	Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti

2.8.3 Produzione vegetale

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull'agricoltura biologica)	
Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)	10 punti
Apporto > 2 UBGF	30 punti
b. Quantità massima di sostanze nutritive sparse non rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile (art. 12 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Impiego di concimi azotati non autorizzati: applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
d. Impiego di concimi non autorizzati (diversi da quelli azotati): applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
e. Immagazzinamento di concimi non autorizzati, tuttavia comprovatamente non impiegati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
f. Impiego di concime autorizzato in maniera non conforme alle prescrizioni d'applicazione (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull'agricoltura biologica])	5 punti
g. Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conforme alle disposizioni d'ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)	5 punti
h. Impiego di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
i. Immagazzinamento di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
j. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica; applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	10 punti/ara, min. 60 punti
k. Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	
Indicazione mancante, concentrazione troppo alta	5 punti
Inadempimento del termine d'attesa	30 punti
Superamento della concentrazione massima di Cu	30 punti
l. Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull'agricoltura biologica)	30 punti
m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
n. Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto fitosanitario e inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2 O sull'agricoltura biologica)	100 fr. per documento

2.8.4 Sementi e materiale vegetale

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2 O sull'agricoltura biologica)	50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente
b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	10 punti
Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi)
Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

2.8.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
b. Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori dell'orticoltura protetta e della produzione di piantine (art. 11 cpv. 1 lett. d O sull'agricoltura biologica)	5 punti/ara, max. 30 punti
c. Funghi; composizione iniziale del substrato non corretta e flusso delle merci non rintracciabile, impiego di elementi del substrato non autorizzati (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 n. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)	10 punti

- d. Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute 10 punti
(art. 14 O sull'agricoltura biologica)

2.8.6 Detenzione di animali: aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Elenco dell'effettivo di animali, giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)	50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente
b. Attuazione di provvedimenti zootecnici non ammessi (art. 16e O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti
c. Somministrazione profilattica di medicinali; iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., e 10 punti
d. Trattamento degli ectoparassiti senza indicazione (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti
e. Termini d'attesa raddoppiati non rispettati (art. 16d cpv. 8 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti
f. Periodi di riconversione dopo l'uso di medicinali non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti
g. Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse (art. 15 cpv 2 O sull'agricoltura biologica e all. 8 O DEFR sull'agricoltura biologica)	100 fr. e 10 punti
h. Termini d'attesa dopo l'acquisto dell'animale non rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti
i. Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
j. Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti
k. Sincronizzazione ormonale del calore (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti
l. Provenienza degli animali non conforme all'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16f O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti
Nessun contratto per animali non da allevamento biologico	200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti

m. Impiego di alimenti per animali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti (minerali 10 punti); max. 5000 fr. lettere m-o
n. Immagazzinamento di alimenti per animali (minerali esclusi) non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 50 fr., min. 100 fr. e 10 punti; max. 5000 fr. lettere m-o
o. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da coltivazione non biologica (art. 16a cpv. 4 e 6 O sull'agricoltura biologica)	Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti; max. 5000 fr. lettere m-o
p. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da un'azienda in conversione (art. 16a cpv. 5 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti
q. Quota di foraggio grezzo per i ruminanti inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti
r. Durata di foraggiamento minima con latte non alterata non rispettata (art. 16b cpv. 2 O sull'agricoltura biologica, art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
s. Quota di cereali e leguminose a granelli negli alimenti per pollame inferiore al 65 % (art. 16b cpv. 3 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
t. Impiego di alimenti per animali contenenti OGM (art. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica) Manca la prova che nell'intera azienda non sono stati impiegati organismi geneticamente modificati e rispettivi prodotti derivati	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente
u. Animali tenuti in stabulazione fissa (art. 15a O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
v. Animali giovani per più di 1 settimana in box individuali (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.8.7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
c. Suini non alimentati con foraggio grezzo (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
d. Superficie totale (stalla e area d'uscita) non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 6 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.8.8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Esigenze specifiche del pollame non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Densità d'occupazione non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
c. Superficie pascolativa non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
d. Età minima di macellazione non rispettata (art. 16g O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.8.9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Altre specie animali: esigenze non adempiute (art. 39c O sull'agricoltura biologica, all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Esigenze URA capretti/agnelli d'età inferiore a 1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti
c. Allevamento all'aperto di daini, cervi e bisonti	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti

d. Api: ordinanza sull'agricoltura biologica non adempiuta (art. 16 <i>h</i> O sull'agricoltura biologica)	100 fr. e 5 punti
e. Animali per hobby: esigenze non adempiute (art. 6 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti

2.8.10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Estivazione su alpe non biologico (art. 15 <i>b</i> O sull'agricoltura biologica) o articoli 26–34 OPD non adempiuti	0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti
b. Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico separato o nessun contratto per l'impiego di sostanze ausiliarie disponibile (art. 15 <i>b</i> O sull'agricoltura biologica)	0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

2.9 Contributi per il benessere degli animali

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per il programma SSRA e URA applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali.

Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti a quelli relativi a una lacuna per la categoria di animali interessata. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti e non vengono versati contributi URA né contributi SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.3 SSRA: animali delle specie bovina, equina, caprina e suina, bufali e conigli

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. a, 1.4, 2.1 lett. a, 2.7, 3.1 lett. a, 3.5, 4.1 lett. a, 4.5, 5.1, 5.8 e 5.9)	Meno del 10 % degli animali	60 punti
	10 % degli animali o oltre	110 punti

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
b. Intensità della luce diurna nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c)	Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta	10 punti
	Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta	110 punti

2.9.4 SSRA: animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: assenza di pavimento rivestito (all. 6 lett. A n. 1.3)		110 punti
b. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. b e 1.4)	Meno del 10 % degli animali	60 punti
	10 % degli animali o oltre	110 punti
c. Area di riposo con stuoie: modello di stuoia non conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 1.2 lett. a e b)	Meno del 10 % delle stuoie non conformi alle esigenze SSRA	60 punti
	10 % delle stuoie o oltre non conformi alle esigenze SSRA	110 punti
d. Area di riposo con stuoie: paglia non conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 1.2 lett. c)	Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA scarsa	10 punti
	Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa	40 punti
	Tutta la paglia non conforme alle esigenze SSRA	110 punti
e. Area di riposo senza stuoie: assenza di un pagliericcio o di un'area di riposo equivalente (all. 6 lett. A n. 1.2)	Meno del 10 % della superficie non conforme alle esigenze SSRA	60 punti
	10 % della superficie o oltre non conforme alle esigenze SSRA	110 punti

2.9.5 SSRA: animali della specie equina

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Area di riposo: assenza di uno strato di segatura o di un'area di riposo equivalente (all. 6 lett. A n. 2.2)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa	10 punti
	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa	40 punti
	Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA	110 punti

b. Dimensioni minime del giaciglio non rispettate (all. 6 lett. A n. 2.2)	Meno del 10 % della superficie del giaciglio non conforme alle esigenze SSRA	60 punti
	10 % della superficie del giaciglio o oltre non conforme alle esigenze SSRA	110 punti
c. Suolo con perforazioni (all. 6 lett. A n. 2.3)		110 punti
d. Area di foraggiamento o di abbeveraggio: pavimento non rivestito (all. 6 lett. A n. 2.4)		110 punti
e. Altezza del soffitto non conforme (all. 6 lett. A n. 2.6)		110 punti
f. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 2.1 lett. b e 2.7)	Meno del 10 % degli animali	60 punti
	10 % o oltre degli animali	110 punti
g. Eventuali stand di foraggiamento non conformi o non tutti gli animali possono alimentarsi senza essere disturbati (all. 6 lett. A n. 2.5)		110 punti

2.9.6 SSRA: animali della specie caprina

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Area di riposo: superficie o qualità non conforme (all. 6 lett. A n. 3.2)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa	10 punti
	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa	40 punti
	Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA	110 punti
	Giaciglio inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 %	60 punti
	Giaciglio inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre	110 punti
b. Area coperta per animale, priva di lettiera, non conforme alle esigenze (all. 6 lett. A n. 3.3)	Area coperta, priva di lettiera inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 %	60 punti
	Area coperta, priva di lettiera inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre	110 punti
c. Area di abbeveraggio: pavimento non rivestito (all. 6 lett. A n. 3.4)		110 punti
d. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 3.1 lett. b e 3.5)	Meno del 10 % degli animali	60 punti
	10 % degli animali o oltre	110 punti

2.9.7 SSRA: animali della specie suina

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Box per il parto: area di riposo non ricoperta di paglia lunga o di canne o con perforazioni (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. a e b)	Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA scarsa	10 punti
	Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa	40
	Tutta la paglia non conforme alle esigenze SSRA	110 punti
	Area(e) di riposo con perforazioni	110 punti
b. Altri box: lettiera nell'area di riposo non conforme alle esigenze SSRA o con perforazioni (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. c)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa alla temperatura attuale del porcile	10 punti
	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa alla temperatura attuale del porcile	40 punti
	Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA alla temperatura attuale del porcile	110 punti
	Area(e) di riposo con perforazioni	110 punti
c. Sistemi con compost: assenza di un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA al di fuori dell'area con compost (all. 6 lett. A n. 4.3)		110 punti
d. Area di foraggiamento utilizzata anche come area di riposo: durante la notte accesso al foraggio (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. d)		110 punti
e. Area di foraggiamento o di abbeveraggio non rivestita (all. 6 lett. A n. 4.4)		110 punti
f. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, all. 6 lett. A n. 4.1 lett. b e 4.5)	Meno del 10 % degli animali	60 punti
	10 % degli animali o oltre	110 punti

2.9.8 SSRA: conigli

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Nido separato ricoperto da lettiera non disponibile per ogni figliata (all. 6 lett. A n. 5.2)		110 punti
b. Dimensioni minime dei box per coniglie madri o per animali giovani non rispettate (all. 6 lett. A n. 5.4)	Inadempimento delle dimensioni minime nella misura di meno del 10 %	60 punti
	Inadempimento delle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre	110 punti
c. Distanza tra suolo e superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 5.6)		110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Lettieria inadeguata o in quantità insufficiente per raspare (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. A n. 5.7)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa 40 punti Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA 110 punti

2.9.9 SSRA: pollame da reddito - senza area con clima esterno (ACE)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Superficie calpestabile o lunghezza totale dei posatoi non conforme (all. 6 lett. A n. 6.9 lett. a e 6.10)	Superficie calpestabile rimisurata o lunghezza totale dei posatoi inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % 60 punti Superficie calpestabile rimisurata o lunghezza totale dei posatoi inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 110 punti
b. Posatoi: modello o numero non conforme alle esigenze USAV (all. 6 lett. A n. 6.4, 6.9 lett. b e 6.10)	110 punti
c. Numero di posatoi disponibili insufficiente (all. 6 lett. A n. 6.8, 6.9 lett. b e 6.10)	110 punti
d. Schizzo del pollaio conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. A n. 6.9 lett. b, 6.10 e 6.11)	200 fr.
e. Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. A n. 6.11 lett. a)	110 punti
f. Intensità della luce diurna o illuminazione totale del pollaio inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c, all. 6 lett. A n. 6.2)	Intensità luminosa piuttosto ridotta 10 punti Intensità luminosa notevolmente ridotta 110 punti
g. Superficie totale del suolo non sufficientemente ricoperta da un'adeguata lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.6)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa 40 punti Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA 110 punti
h. Numero di posatoi sopraelevati disponibili troppo scarso (all. 6 lett. A n. 6.4 e 6.7)	60 punti
i. Possibilità di ritirarsi insufficienti (all. 6 lett. A n. 6.8)	10 punti
j. Durata minima d'ingrasso non rispettata (all. 6 lett. A n. 6.5)	60 punti

2.9.10 URA: animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e bufali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Corte non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1)	110 punti
b. Superficie della corte totale o superficie della corte non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2-5)	Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % 60 punti
	Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 110 punti
c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. E n. 2)	200 fr.
d. Numero attuale di animali per uscita superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5)	110 punti
e. Rete parasole dall'1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2)	10 punti
f. Solo per corti non provviste di rivestimento: non tutte le aree fangose recintate (all. 6 lett. E n. 1.3)	10 punti
g. Sui pascoli: non tutte le aree fangose recintate (all. 6 lett. E n. 7.2)	10 punti
h. Nelle giornate di pascolo, questo non può coprire il 25 % circa del consumo di SS (all. 6 lett. E n. 7.3)	60 punti
i. Nelle giornate di pascolo accesso a una superficie inferiore a 8 are per cavallo (all. 6 lett. E n. 7.4)	60 punti
j. Area di riposo provvista di una lettiera non adeguata o con perforazioni (art. 75 cpv. 2, all. 6 lett. D n. 1.3 lett. a)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa 10 punti
	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa 40 punti
	Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA 110 punti
	Area(e) di riposo con perforazioni 110 punti
k. Animali di età inferiore a 160 giorni fissati (all. 6 lett. D n. 1.3 lett. b)	110 punti
l. Animali della specie equina: perforazioni sulla superficie della stalla o della corte accessibile agli animali (all. 6 lett. D n. 1.3 lett. c)	60 punti
m. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 1.1)	200 fr.
n. 1.5 – 31.10: giorni di uscita al pascolo o alla corte comprovati insufficienti (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b)	4 punti per giorno di uscita mancante
o. 1.11 – 30.4: giorni di uscita comprovati insufficienti (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b)	6 punti per giorno di uscita mancante
p. Variante di uscita alternativa per gli animali interessati non consentita o, se consentita, corte non accessibile in permanenza (all. 6 lett. D n. 1.2 a e b)	110 punti

2.9.11 URA: animali della specie suina

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Superficie d'uscita non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1)	110 punti
b. Superficie d'uscita totale o superficie d'uscita non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2.1, 2.2, 2.4 e 6)	Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % 110 punti
c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. E n. 2)	200 fr.
d. Numero attuale di animali per gruppo d'uscita superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5)	110 punti
e. Rete parasole dall'1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2)	10 punti
f. Solo per aree d'uscita non provviste di un rivestimento: punti fangosi non recintati o area di foraggiamento o di abbeveraggio non provvista di rivestimento (all. 6 lett. E n. 1.3 e 1.4)	10 punti
g. Documentazione sulle uscite non conformi (art. 75 cpv. 4)	200 fr.
h. Giorni di uscita comprovati insufficienti per scrofe da allevamento in lattazione (all. 6 lett. D n. 2.1)	4 punti per giorno di uscita mancante
i. Uscita giornaliera di diverse ore per gli altri suini (all. 6 lett. D n. 2.2) non comprovata	4 punti per giorno di uscita mancante
j. Area di riposo con perforazioni (all. 6 lett. D n. 2.3)	110 punti

2.9.12 URA: conigli

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Corte non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1)	110 punti
b. Superficie della corte non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2.1, 2.2, 2.4 e 5)	110 punti
c. Documentazione sulle uscite non conformi (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 3.2)	200 fr.
d. Uscita giornaliera di diverse ore non comprovata per tutte le coniglie madri e tutti gli animali giovani (all. 6 lett. D n. 3.1)	4 punti per giorno di uscita mancante

2.9.13 URA: pollame da reddito – senza ACE

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione	
a.	Cotica erbosa fortemente danneggiata o punti fangosi non recintati (all. 6 lett. E n. 7.1 e 7.2)	10 punti	
b.	Possibilità di rifugio insufficiente (all. 6 lett. E n. 7.6)	Possibilità di rifugio scarsa Nessuna possibilità di rifugio	10 punti 110 punti
c.	Aperture al pascolo non conformi (all. 6 lett. E n. 7.6)	10 punti	
d.	Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 4.2 lett. f, 4.4 lett. c e 4.8 lett. c)	200 fr.	
e.	Accesso giornaliero al pascolo non comprovato (all. 6 lett. E n. 4.1, 4.2, 4.7 e 4.8)	4 punti per giorno di uscita mancante	
f.	Durata dell'accesso al pascolo (13–16 + altre 2 ore) non rispettata (all. 6 lett. D n. 4.1–4.3, 4.4, 4.7 e 4.8)	60 punti	
g.	Non tutta la superficie del suolo sufficientemente ricoperta da un'adeguata lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. D n. 4.5 e 4.9)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA	10 punti 40 punti 110 punti
h.	Non tutti i polli vengono ingrassati almeno per 56 giorni (all. 6 lett. D n. 4.6)	60 punti	

2.9.14 SSRA e URA: pollame da reddito – ACE

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione	
a.	Superficie o aperture ACE non conformi (all. 6 lett. B n. 1.2, 4.3 e 4.4)	Superficie dell'ACE rimisurata o aperture ACE inferiori alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Superficie dell'ACE rimisurata o aperture ACE inferiori alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre	60 punti 110 punti
b.	Solo polli da ingrasso SSRA: posizione delle aperture non conformi (all. 6 lett. B n. 1.2, 4.3 e 4.4)	110 punti	
c.	Schizzo dell'ACE conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. B n. 4.4 e 4.5)	200 fr.	
d.	Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. B n. 4.5)	110 punti	

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. ACE non coperta o non sufficientemente aperta (all. 6 lett. B n. 1.1 lett. a, b e d)	60 punti
f. Non tutta la superficie del suolo dell'ACE sufficientemente ricoperta da un'adeguata lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. B n. 1.1 lett. c e 1.4)	Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa 40 punti Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA 110 punti
g. Documentazione sulle uscite non conformi (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2)	200 fr.
h. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato (all. 6 lett. B n. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4)	4 punti per giorno di uscita mancante
i. Accesso all'ACE non durante l'intera giornata (all. 6 lett. B n. 2.1 e 3)	60 punti

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per l'efficienza delle risorse separatamente per ogni singolo procedimento (spandimento a basse emissioni, semina diretta, semina a bande, semina a lettiera, rinuncia a erbicidi per la lavorazione rispettosa del suolo). Vengono ridotti i contributi dell'azienda per il rispettivo procedimento. Laddove per lo stesso procedimento vengano constatate contemporaneamente più lacune secondo il numero 2.10.2 lettere b e c e secondo il numero 2.10.3 lettere a-j, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz 3 kg di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3)	Correzione del bilancio di concimazione e 200 fr., in più eventuali riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive)
b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 78 cpv. 1 e 2)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi 120 % dei contributi
c. RegISTRAZIONI (data dello spandimento, superficie concimata, tipo di apparecchio o macchina e proprietario) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	120 % dei contributi

2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Semina diretta: durante la semina smosso più del 25 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a bande fresate e strip till (semina a bande): durante la semina arato più del 50 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a lettiera: lavorazione del suolo profonda più di 10 cm, senza aratura (art. 79 cpv. 2)	120 % dei contributi
b. Notifica di colture che non danno diritto a contributi (art. 79 cpv. 3)	120 % dei contributi
c. Procedimento di semina in caso di coltura intercalare non corrispondente alla definizione di semina diretta, semina a bande o a lettiera (art. 79 cpv. 2)	120 % dei contributi
d. Interventi sul suolo se non viene seminata alcuna coltura intercalare: dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto (art. 79 cpv. 2)	120 % dei contributi
e. Interventi sul suolo se viene seminata una coltura intercalare: Dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura intercalare gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura intercalare prescelto (art. 79 cpv. 2). Dalla semina della coltura intercalare alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto (art. 79 cpv. 2)	120 % dei contributi
f. Aziende che non si sono notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi: uso dell'aratro dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2).	120 % dei contributi
g. Aziende che non si sono notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi: superamento della profondità massima di lavorazione del suolo di 10 cm (art. 80 cpv. 2)	120 % dei contributi
h. Impiego di glifosato superiore a 1,5 kg di principio attivo per ettaro dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2, all. 1 n. 1)	120 % dei contributi
i. Impiego di erbicidi per superfici notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 81)	120 % dei contributi

j.	Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, termini di semina e di raccolta della coltura principale, impiego di erbicidi, tipo di superficie, apparecchio o macchina e proprietario (art. 80 cpv. 3)	120 % dei contributi
k.	Dichiarazione errata delle dimensioni della superficie	Valore troppo basso
		Valore troppo alto
		Correzione. Versamento dei contributi secondo la dichiarazione corretta
		Correzione. Versamento dei contributi secondo la dichiarazione corretta. In più riduzione di 1000 fr.

2.10.4 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato per l'irrigazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.11 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio

- 2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente. Se si tratta di un'infrazione nell'ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.
- 2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'articolo 183 LAg, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.
- 2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.

2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

3 Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari

3.1 Aspetti generali

3.1.1 I contributi d'estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2–3.6. I contributi d'estivazione per ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d'estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.

3.2 Indicazioni non veritiere

3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna
b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.

3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. 0–10 %	Nessuna
b. Oltre il 10–30 %	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre il 30 %	50 %, max. 6000 fr.

3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Fino a 3 giorni	Nessuna
b. 4–6 giorni	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.

3.3 Intralcio ai controlli

- 3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
- 3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3.4 Inoltro della domanda

- 3.4.1 Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
- 3.4.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo accurato.

3.5 Documenti e registrazioni (art. 30, 31, 33, 34, 36–38, all. 2 n. 2 e 4)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Prima lacuna	10 % per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max. 3000 fr.
b. Prima recidiva	Raddoppio della riduzione
c. Seconda e terza recidiva	Esclusione dai contributi

3.6 Condizioni di gestione

- 3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
- 3.6.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
- 3.6.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)	10 %
b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)	10 %
c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana (art. 28)	10 %

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)	10 %
e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)	10 %
f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)	10 %
g. Apporto di concimi non prodotti sull'alpe senza autorizzazione (art. 30 cpv. 1)	15 %
h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi non prodotti sull'alpe (art. 30 cpv. 2)	15 %
i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1)	10 %
j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche munte (art. 31 cpv. 2)	10 %
k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche munte (art. 31 cpv. 2)	10 %
l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 31 cpv. 3)	10 %
m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1)	10 %
n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2)	15 %
o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33)	15 %
p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1)	10 %
q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2)	10 %

3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione

- 3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
- 3.7.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
- 3.7.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
- 3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1)	15 %
b. Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore (all. 2 n. 4.1.1)	15 %
c. Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2)	10 %
d. Suddivisione del pascolo in settori non riportata su un piano (all. 2 n. 4.1.2)	Secondo n. 3.5
e. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.1.3)	10 %
f. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento (all. 2 n. 4.1.3)	10 %
g. Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4)	10 %
h. Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.1.4)	10 %
i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5)	15 %
j. Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6)	10 %
k. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.1.7)	Secondo n. 3.5
l. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.1.8)	10 %
m. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.1.9)	10 %

3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1)	15 %
b. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.2.2)	10 %
c. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento (all. 2 n. 4.2.2)	10 %
d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3)	10 %
e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.4)	10 %
f. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.2.4)	10 %
g. Parchi non riportati su un piano (all. 2 n. 4.2.5)	Secondo n. 3.5

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
h. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.2.6)	Secondo n. 3.5
i. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.2.7)	10 %
j. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.2.8)	10 %

3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1)	200 % x CQ II
b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio	Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.9 Contributo per la qualità del paesaggio

Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.

3.10 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla protezione degli animali

- 3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
- 3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d'estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
- 3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

